

ALL.3

### **Punto dispositivo 5)**

#### TESTO VIGENTE

di prendere atto che la normativa statale dettata dal d.l. n. 131/2024, convertito, con modificazioni, in l. n. 166/2024 non ha abrogato la disciplina del c.d. atto formale di cui all'art. 03, comma 4*bis*, d.l. n. 400/1993 (convertito, con modificazioni, in l. n. 494/1993) ed alla l.r. Toscana n. 31/2016 e di stabilire che, nel caso di presentazione da parte dei concessionari attualmente titolari di istanze finalizzate all'ottenimento di una concessione per atto formale, i competenti uffici del demanio saranno tenuti ad istruire il relativo procedimento nel rispetto ed in applicazione della disciplina dettata dalla l.r. Toscana n. 31/2016, ma anche delle disposizioni normative statali contenute nell'art. 03, comma 4*bis*, d.l. n. 400/1993, convertito, con modificazioni, in l. n. 494/1993 e nella l. n. 188/2022, come modificata dal d.l. n. 131/2024, convertito, con modificazioni, in l. n. 166/2024.

#### TESTO MODIFICATO

di prendere atto che la normativa statale dettata dal d.l. n. 131/2024, convertito, con modificazioni, in l. n. 166/2024 non ha abrogato la disciplina del c.d. atto formale di cui all'art. 03, comma 4*bis*, d.l. n. 400/1993 (convertito, con modificazioni, in l. n. 494/1993) ed alla l.r. Toscana n. 31/2016 e di stabilire che, nel caso di presentazione da parte dei concessionari attualmente titolari di istanze finalizzate all'ottenimento di una concessione per atto formale, i competenti uffici del demanio saranno tenuti ad istruire il relativo procedimento nel rispetto ed in applicazione della disciplina dettata dalla l.r. Toscana n. 31/2016, ma anche delle disposizioni normative statali contenute nell'art. 03, comma 4*bis*, d.l. n. 400/1993, convertito, con modificazioni, in l. n. 494/1993 e nella l. n. 188/2022, come modificata dal d.l. n. 131/2024, convertito, con modificazioni, in l. n. 166/2024.

Le istanze finalizzate al rilascio di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative per atto formale dovranno pervenire al Comune entro e non oltre il 30 giugno 2026. Le istanze pervenute, per qualsiasi motivo, oltre il detto termine perentorio saranno dichiarate irricevibili e/o improcedibili ed archiviate dall'Ufficio comunale competente.

## **Punto dispositivo 6.5 )**

### TESTO VIGENTE

nel caso di presentazione di domande concorrenti, il procedimento, prima dell'avvio della fase comparativa, viene sospeso fino alla data di approvazione da parte del MIT, di concerto con il MEF, dei criteri per la determinazione dell'indennizzo da corrispondere ai concessionari uscenti da parte degli eventuali concessionari subentranti o, comunque, fino all'adozione di apposito atto con il quale l'amministrazione comunale definisca i criteri attuativi per l'indennizzo nel rispetto dei principi stabiliti dal d.l. n. 131/2024, convertito, con modificazioni, con la l. n. 166/2024. Nel caso di presentazione di domande concorrenti (vedi schema all. 2) trova applicazione quanto disciplinato nel presente atto e, in particolare, la previa acquisizione delle dichiarazioni relative alla capacità di contrarre in corrispondenza di quanto contenuto nella parte relativa ai soggetti legittimati a partecipare ed ai requisiti di ammissione (punto n. 3 in premessa) e nella parte relativa ai criteri di aggiudicazione ed alla valutazione delle offerte (punti n. 4.1. e 4.2. in premessa). dopo aver acquisito la documentazione presentata (sia dal soggetto che ha proposto la domanda originaria, sia dal soggetto che ha proposto la domanda concorrente), l'Ufficio competente, prima di avviare la fase della procedura comparativa (punti nn. 3 e 4 in premessa), effettua l'istruttoria sulle istanze, originaria e concorrente, acquisendo eventualmente pareri interni da altri uffici comunali, valutando anche le eventuali opposizioni od osservazioni pervenute se non attinenti ad aspetti e materie di competenza della commissione di valutazione disciplinata in premessa al n. 6. L'istruttoria che comprende eventuali pareri esterni all'ente verrà effettuata solo dopo la fase valutativa e prima della stipula del contratto di concessione;

### TESTO MODIFICATO

nel caso di presentazione di domande concorrenti, il procedimento, prima dell'avvio della fase comparativa, viene sospeso fino alla definizione dell'indennizzo da parte dei commercialisti nominati dall'ente in applicazione della disciplina contenuta nell'art. 4, comma 9, della legge n. 118/2022. Nel caso di presentazione di domande concorrenti (vedi schema all. 2) trova applicazione quanto disciplinato nel presente atto e, in particolare, la previa acquisizione delle dichiarazioni relative alla capacità di contrarre in corrispondenza di quanto contenuto nella parte relativa ai soggetti legittimati a partecipare ed ai requisiti di ammissione (punto n. 3 in premessa) e nella parte relativa ai criteri di aggiudicazione ed alla valutazione delle offerte (punti n. 4.1. e 4.2. in premessa). Dopo aver acquisito la documentazione presentata (sia dal soggetto che ha proposto la domanda originaria, sia dal

soggetto che ha proposto la domanda concorrente), l'Ufficio competente, prima di avviare la fase della procedura comparativa (punti nn. 3 e 4 in premessa), effettua l'istruttoria sulle istanze, originaria e concorrente, acquisendo eventualmente pareri interni da altri uffici comunali, valutando anche le eventuali opposizioni od osservazioni pervenute se non attinenti ad aspetti e materie di competenza della commissione di valutazione disciplinata in premessa al n. 6. L'istruttoria che comprende eventuali pareri esterni all'ente verrà effettuata solo dopo la fase valutativa e prima della stipula del contratto di concessione;

### **Punto Dispositivo 6.6)**

#### **TESTO VIGENTE**

una volta definiti i criteri attuativi per la determinazione dell'indennizzo, l'Ufficio competente provvede a darne tempestiva e formale comunicazione al soggetto che ha presentato la domanda originaria e a tutti i soggetti che hanno presentato domande concorrenti, i quali dovranno presentare l'offerta economica di cui al punto 4.1. della premessa entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta giorni) dal ricevimento della suddetta comunicazione. La mancata o tardiva presentazione dell'offerta economica determina l'automatica esclusione dalla procedura comparativa. Dopo aver acquisito la documentazione presentata (sia dal soggetto che ha proposto la domanda originaria, sia dal soggetto che ha proposto la domanda concorrente), prima di avviare la fase della procedura comparativa (punti nn. 3 e 4 in premessa), l'Ufficio effettua l'istruttoria sulle istanze, originaria e concorrente, acquisendo eventualmente pareri interni da altri uffici comunali, valutando anche le eventuali opposizioni od osservazioni pervenute se non attinenti ad aspetti e materie di competenza della commissione di valutazione disciplinata in premessa al n. 6. Al procedimento si applica la disciplina dettata dal presente atto, ivi compresa ed in particolare, la previsione della previa acquisizione da parte dell'Ufficio delle dichiarazioni relative alla capacità di contrarre in corrispondenza di quanto contenuto nella parte relativa ai soggetti legittimati a partecipare ed ai requisiti di ammissione (punto n. 3 in premessa) e nella parte relativa ai criteri di aggiudicazione ed alla valutazione delle offerte (punti n. 4.1. e 4.2. in premessa). Laddove necessari, i pareri esterni all'ente verranno richiesti ed acquisiti solo dopo la fase valutativa e prima della stipula del contratto di concessione.

#### **TESTO MODIFICATO**

una volta determinato il valore dell'indennizzo dal/dai commercialista/commercialisti nominato/i, l'Ufficio competente provvede a darne tempestiva

e formale comunicazione al soggetto che ha presentato la domanda originaria e a tutti i soggetti che hanno presentato domande concorrenti, i quali dovranno presentare l'offerta economica di cui al punto 4.1. della premessa entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta giorni) dal ricevimento della suddetta comunicazione. La mancata o tardiva presentazione dell'offerta economica determina l'automatica esclusione dalla procedura comparativa. Dopo aver acquisito la documentazione presentata (sia dal soggetto che ha proposto la domanda originaria, sia dal soggetto che ha proposto la domanda concorrente), prima di avviare la fase della procedura comparativa (punti nn. 3 e 4 in premessa), l'Ufficio effettua l'istruttoria sulle istanze, originaria e concorrente, acquisendo eventualmente pareri interni da altri uffici comunali, valutando anche le eventuali opposizioni od osservazioni pervenute se non attinenti ad aspetti e materie di competenza della commissione di valutazione disciplinata in premessa al n. 6. Al procedimento si applica la disciplina dettata dal presente atto, ivi compresa ed in particolare, la previsione della previa acquisizione da parte dell'Ufficio delle dichiarazioni relative alla capacità di contrarre in corrispondenza di quanto contenuto nella parte relativa ai soggetti legittimati a partecipare ed ai requisiti di ammissione (punto n. 3 in premessa) e nella parte relativa ai criteri di aggiudicazione ed alla valutazione delle offerte (punti n. 4.1. e 4.2. in premessa). Laddove necessari, i pareri esterni all'ente verranno richiesti ed acquisiti solo dopo la fase valutativa e prima della stipula del contratto di concessione.

### **Punto dispositivo 8)**

#### TESTO VIGENTE

di stabilire che :

- Le procedure finalizzate al rilascio di una concessione demaniale marittima per c.d. "atto formale" potranno attivarsi mediante presentazione di una valida istanza da parte dei Concessionari Titolari fino alla pubblicazione dei bandi di gara di cui al d.l. n. 131/2024 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/2024, riservandosi tuttavia l'Amministrazione di disapplicare la disciplina normativa dell'atto formale nel caso in cui dovessero sopravvenire pronunciamenti della giurisprudenza che affermano il superamento di questa disciplina per effetto dell'entrata in vigore della disciplina del d.l. n. 131/2024, convertito nella legge n. 166/2024;
- Entro il termine di 6 mesi antecedenti la pubblicazione dei bandi di gara (30 Settembre 2026) in mancanza di adozione da parte del Governo del decreto attuativo del D.L. 131/24 per la fissazione dei criteri per la determinazione

dell'indennizzo dovuto al concessionario uscente in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario subentrante, l'amministrazione si riserva con propria deliberazione di fissare i criteri in autonomia nel rispetto dei principi desumibili dall'ordinamento e dalla giurisprudenza amministrativa affermatasi su questo punto;

- Entro il termine di 5 mesi antecedenti la pubblicazione del bando di gara (e, quindi, comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2026), l'Ente concedente è tenuto ad attivarsi per la nomina dei periti per la determinazione del valore dell'indennizzo come previsto dal d.l. n. 131/2024 convertito in l. n. 166/2024, riservandosi, trascorsi inutilmente 30 giorni senza la trasmissione dei nominativi da parte del Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei commercialisti, di individuare in autonomia il professionista o i professionisti per la predisposizione delle perizie;

- Entro il termine di 90 (novanta) giorni antecedenti la pubblicazione del bando di gara (e, quindi, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2026), l'Ente concedente è tenuto a richiedere al Concessionario uscente di fornire entro i successivi 30 (trenta) giorni l'elenco degli investimenti e/o dei beni, la documentazione nonché i dati e le informazioni necessari ai fini della perizia relativa all'indennizzo, riservandosi di effettuare anche verifiche documentali ed istruttorie, anche mediante ispezioni in loco, al fine di accertare l'elenco degli investimenti e/o dei beni che costituiscono parte integrante della concessione, considerando come totale ed irrevocabile rinuncia all'indennizzo la mancata presentazione dei dati/documentazione richiesta e il non consentire l'effettuazione dei sopralluoghi, se ritenuti necessari;

- Entro il sopra indicato termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta di documentazione ai fini della perizia formulata dal Comune, relativamente alle costruzioni ed alle strutture di facile rimozione e sgombero utilizzate ai fini dell'esercizio di attività turistico-ricreative realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione, il concessionario dovrà presentare, ove ne ricorrano le condizioni, dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2025, n. 47/R recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo)".

In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 55 del DPGR 11 agosto 2025 n. 47/R, le suddette opere verranno considerate non amovibili al fine della loro identificazione nei bandi di gara.

## TESTO MODIFICATO

di stabilire che :

- Le procedure finalizzate al rilascio di una concessione demaniale marittima per c.d. "atto formale" potranno attivarsi nel caso di presentazione di una valida istanza da parte dei Concessionari Titolari pervenuta al Comune entro e non oltre il 30 giugno 2026. Le istanze pervenute, per qualsiasi motivo, oltre il detto termine perentorio saranno dichiarate irricevibili e/o improcedibili ed archiviate dall'Ufficio comunale competente.

- In mancanza di adozione da parte del Governo del decreto attuativo del d.l. n. 131/2024 per la fissazione dei criteri per la determinazione dell'indennizzo dovuto al concessionario uscente in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario subentrante, si procederà mediante l'applicazione dei criteri e delle modalità di nomina contenute nella disciplina di cui al comma 9 dell'art. 4 della legge n. 118/2022.

- L'Ente concedente si attiverà per la nomina dei periti per la determinazione del valore dell'indennizzo secondo la procedura prevista dal d.l. n.131/2024, convertito in l. n. 166/2024, riservandosi, trascorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni dalla formale richiesta senza la trasmissione dei nominativi da parte del Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei commercialisti, di individuare in autonomia il professionista o i professionisti per la predisposizione delle perizie;

- Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dei nominativi da parte del Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei commercialisti o, in mancanza, dalla nomina da parte del Comune del professionista o dei professionisti per la predisposizione delle perizie, l'Ente concedente è tenuto a comunicare al Concessionario uscente il nominativo dell'i professionista\i incaricato\i per la determinazione del valore dell'indennizzo, concedendo allo stesso un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per la richiesta all'i professionista\i incaricato\i di determinazione dell'indennizzo. Sarà considerata come totale ed irrevocabile rinuncia all'indennizzo la mancata presentazione della richiesta di determinazione dell'indennizzo, la mancanza dei dati/documentazione richiesta e il non consentire l'effettuazione dei sopralluoghi, se ritenuti necessari;

- A seguito della richiesta all'i professionista\i incaricato\i di determinazione dell'indennizzo, che dovrà essere comunicata contestualmente anche all'Ente concedente, il concessionario uscente è tenuto a fornire al professionista nominato, entro i successivi 30 (trenta) giorni, l'elenco degli investimenti e/o dei beni, la documentazione che ritenga necessaria (eventuale perizia di parte), nonché i dati e le informazioni necessari ai fini della perizia relativa all'inden-

nizzo, riservandosi di effettuare verifiche documentali ed istruttorie, anche mediante ispezioni in loco, al fine di accertare l'elenco degli investimenti e/o dei beni che costituiscono parte integrante della concessione;

- Relativamente alle costruzioni ed alle strutture di facile rimozione e sgombero utilizzate ai fini dell'esercizio di attività turistico-ricreative realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione, il concessionario dovrà presentare, ove ne ricorrano le condizioni, dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2025, n. 47/R recante "*Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo)*". In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 55 del DPGR 11 agosto 2025 n.47/R, le suddette opere verranno considerate non amovibili al fine della loro identificazione nei bandi di gara. La dichiarazione di cui sopra, in caso di richiesta da parte del concessionario di determinazione dell'indennizzo, dovrà essere trasmessa al professionista\i incaricato\i unitamente alla documentazione necessaria per la redazione della perizia asseverata;